



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DELLE ONORIFICENZE CIVICHE**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 56 del 06/10/2022

Pubblicato all'albo pretorio dal 17/03/2023 al 01/04/2023



Capo I – DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1 – Questo regolamento disciplina l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche della Cittadinanza onoraria e della Cittadinanza benemerita.

2 – Ai fini del presente regolamento il termine “cittadinanza” è inteso nell’accezione di appartenenza ideale alla comunità cittadina di Bagni di Lucca.

Capo II – ONORIFICENZE CIVICHE

Art 2 – Cittadinanza onoraria

1 – La “Cittadinanza onoraria” è un’onorificenza conferita dal Comune di Bagni di Lucca a persone fisiche, non nate a Bagni di Lucca, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, che si sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per:

a)– l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione repubblicana o della solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate;

b)– il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva;

c)– il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private;

d)– l’esemplare affezione e interessamento verso la cittadina di Bagni di Lucca, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della cittadina e della sua comunità in tutti gli aspetti;

e)– azioni di alto valore civile svolte a favore dell’Italia, dell’Europa o del mondo intero.

2 - In casi di particolare rilievo, la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso.

3 – La “Cittadinanza onoraria” non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce almedesimo la pienezza dei diritti civili e politici.

Art. 3 – Cittadinanza benemerita

1 – La “Cittadinanza benemerita” è un’onorificenza conferita dal Comune di Bagni di Lucca a persone fisiche nate a Bagni di Lucca e ai soggetti di cui all’art. 2 comma 2, che si sono particolarmente distinti e rappresentano un modello positivo per uno dei motivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), del precedente articolo 2 del regolamento.

2 – La “cittadinanza benemerita” può essere conferita anche alla memoria.



Capo III – CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 4 – Iniziativa della proposta

1 - La proposta di attribuzione della “Cittadinanza onoraria” e della “Cittadinanza benemerita” può essere avanzata da amministratori comunali, da persone fisiche, da enti e associazioni.

2 - La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Art. 5 – Esame della proposta

1 - La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Giunta Comunale, in base ai criteri di valutazione fissati dal presente regolamento.

2 - Gli organi suddetti esprimono un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete l’approvazione definitiva, tramite delibera.

Art. 6 – Modalità di conferimento

1 - La cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita sono deliberate dal Consiglio Comunale e, in seguito, conferite dal Sindaco o suo delegato di norma nel corso di una seduta del Consiglio Comunale.

2 - La cerimonia di conferimento è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza.

3 - La cerimonia di conferimento prevede la consegna al “Cittadino onorario” e al “Cittadino benemerito” (o ai suoi familiari) e ai rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 2 comma 2 di una pergamena con le generalità del conferito e le motivazioni dell’onorificenza.

Capo IV – REVOCA DELLE ONERIFICENZE CIVICHE

Art. 7 – Perdite dell’onorificenza

1 -Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è approvato con delibera dal Consiglio Comunale.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 — Registro delle Onorificenze civiche

1 - Per entrambe le onorificenze civiche è istituito un “Registro delle concessioni” tenuto a cura dell’Ufficio Cultura, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione.

2 - Il Registro è depositato nell’Ufficio Cultura.

Art. 9 — Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale.

